

Esente da Imposta di Bollo ex art. 16
all B D.p.r. 26/10/79 n. 642

Da registrarsi in caso d'uso ai sensi
della legge 26 aprile 1986 n. 131
allegato A parte II

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

CONVENZIONE CON IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (art.7, co.3, L.R. 21/2012 e D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. e)

Reg. n. 10

Il giorno 24 del mese di maggio dell'anno 2016, con la presente scrittura privata da
valere ad ogni effetto di legge

TRA

- Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379), rappresentato
dal Presidente pro-tempore Sig. Daniele Manca, il quale interviene ed agisce
nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante
di detto Ente in forza della deliberazione assembleare n. 16 del 6 maggio
2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Le Amministrazioni Comunali di seguito indicate:

- Il Comune di BORGO TOSSIGNANO (C.F. 82000010379), rappresentato
dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Clorinda Alessia Mortero, la quale interviene
ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 17
del 30 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di CASALFIUMANESE (C.F. 82002150371), rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Sig.ra Rivola Gisella, la quale interviene ed agisce nel
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di
detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 17 del 29 aprile 2016,
dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di FONTANELICE (C.F. 01125200376), rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Sig. Athos Ponti, il quale interviene ed agisce nel

presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n 22 del 29 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di CASTEL GUELFO (C.F. 01021480379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Cristina Carpeggiani, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n 15 del 30 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di MORDANO (C.F. 01024610378), rappresentato dal Vice-Sindaco pro-tempore Sig.ra Lanzoni Fosca, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 22 del 28 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di IMOLA (C.F. 00794470377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig Daniele Manca, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 86 del 28 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (C.F. 00543170377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Fausto Tinti, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 50 del 28 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di DOZZA (C.F. 01043000379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Luca Albertazzi, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune

in forza della deliberazione consiliare n. 10 del 13 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di MEDICINA (C.F. 00421580374), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Onelio Rambaldi, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 22 del 27 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Comune di CASTEL DEL RIO (C.F. 01129840375), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Alberto Baldazzi, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 16 del 20 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- in data 21/07/2004 è stato costituito il Nuovo Circondario Imolese tra i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, ai sensi della L.R. n. 6/2004;

- che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'NCI promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che lo costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

- tutti i comuni facenti parte del NCI hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'NCI, la funzione in oggetto con decorrenza ai sensi del combinato disposto dell' art.7, co.4, L.R. 21/2012 e dell'art.1 L.R. 23/2013;

- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;

- la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 dispone le “Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile”;
- l'art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;
- l'art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'NCI e successivamente l'NCI stesso, hanno approvato il conferimento all'NCI della funzione Protezione Civile comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'attivazione di un “Servizio associato di Protezione Civile” per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio del Nuovo Circondario Imolese, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge nazionale e dalla L.R. 1/2005.
2. I Comuni sottoscrittori, in particolare, delegano all'NCI, che accetta, l'aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile e la predisposizione del

Piano intercomunale. A tal fine l'NCI è altresì delegato ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed associazioni di volontariato.

3. A tal fine i Comuni citati si impegnano:

- alla raccolta e trasmissione all'NCI dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
- alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'NCI;
- alla nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente con potere decisionale autonomo per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani, il quale in particolare curi:
 - a) il reperimento dei dati mancanti;
 - b) la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
 - c) la partecipazione a corsi di formazione;
 - d) la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
 - e) la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

4. L'NCI si impegna:

- alla predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento dei Piani comunali, all'approvazione e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
- alla predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale;

- al coordinamento tra i Comuni, l'NCI, la Città Metropolitana di Bologna, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;
- alla collaborazione per l'attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale), dei C.O.S. (Centri Operativi Sovracomunali) del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area del NCI e per l'implementazione delle attività collegate;
- alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace.
- alla raccolta e aggiornamento delle informazioni di base relative agli esposti, necessarie per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'ausilio di strumenti informatici;
- al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), della divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione, della attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso anche mediante l'invio di SMS, messaggi Twitter o altro che la tecnologia potrà rendere disponibile;
- alla diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

5. E' istituito un comitato tecnico composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione, per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti; i lavori del comitato tecnico

saranno coordinati dall'NCI, che svolgerà anche le funzioni di segreteria ed avrà cura di redigere verbale di ogni incontro.

6. Per l'organizzazione del servizio si prevede il coinvolgimento attivo di tutte le associazioni di volontariato presenti nel territorio dell'NCI od operanti in esso, che si occupano di protezione civile attivandosi in caso di eventi calamitosi. Inoltre si prevede di costruire una rete di volontariato per le emergenze di protezione civile coinvolgendo tutti i cittadini interessati.

7. I centri decisionali di Protezione Civile per emergenze localizzate denominati C.O.C. (Centro Operativo comunale), da attivarsi a cura del Sindaco o della Prefettura, restano a livello comunale presso le sedi appositamente allestite da ciascun Comune.

8. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'NCI.

9. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'NCI, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

10. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali in relazione alle materie oggetto del conferimento sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dall'Assemblea dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

11. L'approvazione dei Piani Comunali di Protezione Civile resta in capo ai competenti organi comunali.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'NCI delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8

2. Da tale data l'NCI subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'NCI e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'NCI adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'NCI.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5), oltre ai compiti in veste di «ufficiale di governo» (art. 54 TUEL)

4. L'NCI esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'NCI realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'NCI utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

7. L'NCI utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'NCI, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al

regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'NCI che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'NCI.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'NCI si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'NCI del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'NCI di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'NCI subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'NCI adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'NCI, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'NCI, i competenti

organi dei Comuni e dell'NCI provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'NCI, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'NCI, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'NCI. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'NCI sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'NCI, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'NCI qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'NCI, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'NCI utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

Il riparto della spesa a carico dei comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla giunta dell'unione, sentiti

i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

Gli organi dell'NCI possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'NCI. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'NCI anche in termini di autorizzazione alla spesa.

L'NCI si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'NCI avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qual volta gli organi dell'NCI rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse

la Giunta dell'NCI avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – SEDE

1. La sede del Servizio Associato è a presso la sede del NCI.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'NCI sarà attivo un referente, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'NCI, sentiti gli enti interessati.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'NCI all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'NCI in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'NCI e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'NCI, può essere trasferita all'NCI, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'NCI, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'NCI per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'NCI potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'NCI utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'NCI e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'NCI.

7. L'NCI può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'NCI, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'NCI o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'NCI.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'NCI, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni

immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'NCI, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'NCI, è a carico dell'NCI. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'NCI, è a carico dell'NCI.

ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'NCI può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'NCI per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'NCI o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'NCI il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'NCI su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione ed ha durata indeterminata.

2. I Comuni e l'NCI si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra NCI e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DLLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'NCI

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'NCI in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, L.R. 21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte dell'Assemblea dell'NCI, del personale conferito dal comune interessato o che l'NCI ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'NCI al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, l'Assemblea dell'NCI può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'NCI deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'NCI e da approvarsi da parte dell'Assemblea dell'NCI.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'NCI utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'NCI.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'NCI, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'NCI, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi.

Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'NCI.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'NCI destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'NCI, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'NCI, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'NCI, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'NCI che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'NCI si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'NCI è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza..

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'NCI, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'NCI, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Le parti dichiarano di approvare e sottoscrivere il presente atto, che consta a video di diciotto pagine e redatto mediante strumenti informatici, con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 ss.mm, compresi i relativi ed eventuali allegati.

- Comune di Imola e Nuovo Circondario Imolese - F.to Daniele Manca

- Comune di Mordano - F.to Stefano Golini

- Comune di Castel Guelfo di Bologna - F.to Cristina Carpeggiani

- Comune di Borgo Tossignano - F.to Clorinda Alessia Mortero

- Comune di Casalfiumanese - F.to Rivola Gisella

- Comune di Fontanelice - F.to Athos Ponti
- Comune di Castel del Rio - F.to Alberto Baldazzi
- Comune di Castel San Pietro Terme - F.to Fausto Tinti
- Comune di Medicina - F.to Onelio Rambaldi
- Comune di Dozza - F.to Luca Albertazzi